

Regolamento comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti

Indice

Articolo 1 : Oggetto

Articolo 2: Aree di intervento

Articolo 3: Destinatari dei benefici

Articolo 4: Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Articolo 5: Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 6: Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti

Articolo 7: Contributi ad iniziativa del Comune - Bandi

Articolo 8: Approvazione dei benefici

Articolo 9: Documentazione dell'attività di contribuzione

Articolo 1 Oggetto

La concessione di contributi, benefici o altre utilità economiche di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche o private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure i criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione della legge n. 241/90 (art. 12) ed in applicazione dello statuto comunale.

Il presente regolamento non si applica:

- ❖ alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- ❖ a soggetti che versano in disagiate condizioni economiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- ❖ ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune di Marano sul Panaro, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Articolo 2 Aree di intervento

Il Comune può disporre, con le modalità previste dal successivo articolo 5, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività di recupero beni di interesse storico-architettonico, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali, alle attività che sviluppino la cultura della pace, alle attività di valorizzazione delle feste patronali o ricorrenze storiche.

Articolo 3 Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e iniziative che essi esplicano a favore della comunità maranese.

A parità di qualità dell'attività svolta, quando il comune si trovi nell'impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità all'attività posta in essere dai soggetti di cui alla legge n. 266/91 e alla L.R. n. 37/96 (organizzazioni di volontariato) e ai soggetti di cui alle L.R. n.4/94 e LR n. 10/95 (associazioni).

Articolo 4 Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita in ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni Settore dell'Amministrazione comunale, di norma sino ad un massimo del 50% della spesa prevista.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del comune; la fruizione temporanea - per la durata dell'iniziativa- di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di una attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il comune – in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione – decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria.

Articolo 5 Modalità di erogazione dei contributi

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il comune opera secondo la seguenti modalità d'intervento:

- a) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente le rivolgono. Queste devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di ritardo nella presentazione della richiesta il soggetto riceverà comunicazione che tale richiesta verrà esaminata nell'anno successivo. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta. Potranno costituire eccezione ai termini previsti le richieste relative a quelle iniziative la cui programmazione non sia prevedibile con il necessario anticipo.
- b) definisce la propria iniziativa e, con appositi strumenti, (bandi o altro) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare esigenze già individuate che necessino di intervento a vasto raggio.

Articolo 6 Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di intervento, indicare i contenuti essenziali delle richieste, termini per l'esame delle stesse e per l'erogazione dei benefici accordati ed eventuali cause di decadenza. Il richiedente deve indicare, oltre al programma dell'iniziativa, il periodo di svolgimento e le finalità della stessa, se abbia presentato analoga richiesta ad altri enti pubblici, un bilancio o piano finanziario (se esiste) e un calendario delle attività annuali

La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti:

- ❖ grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- ❖ carattere innovativo e originale dell'attività proposta e qualità progettuale;
- ❖ caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art.3, ultimo comma.

Articolo 7 Contributi ad iniziativa del Comune - Bandi

Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può proporre un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Articolo 8 Approvazione dei benefici

I benefici previsti dal presente Regolamento sono deliberati dalla Giunta Comunale. Il provvedimento di diniego è assunto dall'Assessore e dal Responsabile del Settore competente.

Articolo 9 Documentazione dell'attività di contribuzione

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare un rendiconto specificando l'attività svolta con il concorso dell'aiuto economico pubblico, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.

Articolo 10 Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Le norme comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento sono abrogate.